

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DELL'ARAN RELATIVO AI
CRITERI DI UTILIZZAZIONE DEL FONDO PER L'ANNO 2018

In data 27 luglio 2018 alle ore 10:30, presso la sede dell'Aran, si sono riuniti:

Per la parte datoriale:

ARAN

Piero de Felice
Piero de Felice

Per la parte sindacale:

CISL FP

Andrea Nordin
Andrea Nordin

FP CGIL

Carlo Tognoli
Carlo Tognoli

UIL/PA

Fabrizio
Fabrizio

FED. NAZ.LE INTESA FP

Luca
Luca

FED. CONFISAL UNSA

RSU

Luca
Luca
Luca

Al termine dell'incontro, le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto collettivo integrativo dell'Aran.

Articolo 1
Campo di applicazione, efficacia e durata

1. Il presente contratto collettivo integrativo si applica al personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio presso l'Aran ed ha per oggetto la definizione, per l'anno 2018, dei criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo, nonché gli ulteriori criteri per i premi di performance individuali, anche a seguito del nuovo CCNL del comparto Funzioni centrali sottoscritto il 12/2/2018.

2. Per quanto non previsto dal presente contratto ed in quanto compatibili con i suoi contenuti, nonché con le disposizioni di legge e di contratto nazionale sopravvenute, continuano ad applicarsi le clausole dei contratti collettivi integrativi dell'Aran sottoscritti in data 21 ottobre 2015 (d'ora in avanti "CCI 2015-2017"), in data 29 luglio 2016 ("CCI 2016") e in data 31 maggio 2017 ("CCI 2017").

Articolo 2
Criteri di riparto del Fondo risorse decentrate delle aree

1. Il fondo risorse decentrate disponibile per i trattamenti accessori di ente, determinato dall'Agenzia ai sensi del vigente CCNL e delle norme di legge che regolano la materia, è quantificato per l'anno 2018 in € 299.333,52 al netto delle risorse già destinate alle posizioni organizzative relative ad annualità precedenti, quantificate in € 20.658,24.

2. Il fondo disponibile di cui al comma 1 è destinato ai seguenti utilizzi:

Descrizione	2018
a) Indennità rischio e responsabilità	3.000,00
b) Performance organizzativa	210.000,00
c) Performance individuale	86.333,52
Totale	299.333,52

3. Le somme che a consuntivo risultassero non utilizzate per le finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e per le posizioni organizzative sono portate ad incremento della somma di cui alla lettera c) del medesimo comma.

olef

7

2

A

R
GC
dy

AN
P

Articolo 3

Maggiorazioni dei compensi per la performance individuale su specifici processi di lavoro

1. Per il 2018, è confermata la maggiorazione dei compensi per la performance individuale di cui all'articolo 4, commi 3 e 4 del CCI 2015-2017 con le modifiche e specificazioni di cui ai commi 2 e 3.
2. La maggiorazione di cui al comma 1 è corrisposta al personale impegnato nei seguenti processi di lavoro:
 - processi di lavoro ad elevato tasso di innovazione tecnologica (gestione sito web, gestione intranet, gestione rete, gestione accreditamenti amministrazioni pubbliche via web ai fini della rilevazione della rappresentatività sindacale);
 - processi di supporto agli organi istituzionali dell'Agenzia (Presidente, collegio di indirizzo e controllo), in aggiunta ad altre attività di altra natura e contenuto;
 - processi di supporto alle delegazioni Aran impegnate nelle trattative nazionali relative al triennio 2016-2018 - tenuto conto della particolare concentrazione delle relative attività nel corso del presente anno - nel cui ambito siano state svolte in modo non episodico attività di elaborazione e revisione di parti di testi contrattuali, raffronto di discipline e soluzioni contrattuali mediante attività di analisi e ricerca su precedenti CCNL, elaborazione di stime quantitative, tabelle e analisi quantitative in genere utilizzate nella trattativa o recepite nei testi contrattuali, riproduzione fotostatica dei documenti consegnati in trattativa.
3. Ferme le risorse complessive destinate alla performance individuale ai sensi dell'art. 2, comma 2, il fondo specifico per l'erogazione delle maggiorazioni di cui al comma 1 è confermato in Euro 5.000, mentre il limite individuale è confermato in Euro 600.

Articolo 4

Ulteriori criteri per l'attribuzione dei premi di performance individuale

1. Nelle more della revisione del sistema di valutazione delle performance dell'Aran, previo confronto con i soggetti sindacali, da attivare entro il prossimo mese di ottobre, è attribuita - in applicazione di quanto previsto dall'art. 78 del CCNL 12/2/2018, secondo i criteri di cui al presente articolo ed a valere sulle risorse destinate ai premi di performance individuale ai sensi dell'art. 2, comma 2 - una maggiorazione pari al 30% del valore medio dei premi individuali, alle persone individuate ai sensi dei successivi commi 3 e 4.

Per

F

3

BP

A

GC
dy

R

DR
AN

2. Per l'anno 2018, il valore medio di cui al comma 1 è calcolato sulle risorse destinate alla performance individuale di cui all'art. 2, comma 2, al netto dei compensi di cui all'articolo 3. Tenuto conto del carattere sperimentale della presente disciplina, entrata in vigore nel corso del presente anno, dette risorse sono riparametrate su base semestrale. La media è calcolata sul personale in servizio alla data del 1/1/2018.

3. La maggiorazione di cui al presente articolo è attribuita a una unità di personale della Direzione di Contrattazione 1, a una unità della Direzione di Contrattazione 2, a due unità della Direzione Studi, risorse e servizi. Tali unità di personale sono individuate secondo l'ordine decrescente dei punteggi di valutazione della performance individuale conseguiti a fine anno, sulla base di tre distinte graduatorie dei punteggi di valutazione individuale, per le tre direzioni dell'Aran.

Articolo 5 **Clausole programmatiche e finali**

1. Le parti condividono l'esigenza di un allineamento tra i periodi contrattuali previsti in sede di contrattazione nazionale e i periodi contrattuali della presente contrattazione integrativa. A tal fine, tenuto conto che l'ultimo contratto triennale sottoscritto ha riguardato il periodo 2015-2017, hanno convenuto sulla durata annuale del presente CCI, dandosi atto che, in tal modo, il prossimo CCI, relativo al periodo 2019-2021, potrà realizzare il pieno allineamento con la contrattazione nazionale.

2. In applicazione di quanto previsto dall'art. 8 del CCNL 12/2/2018, le parti convengono altresì di avviare entro il prossimo mese di ottobre, le trattative per la definizione del contratto integrativo triennale 2019-2021.

3. Al fine di mantenere l'allineamento tra contratto triennale di cui al comma 2 e contratto integrativo avente per oggetto i criteri di attribuzione dei benefici socio-assistenziali, le parti convengono di applicare il relativo CCI sottoscritto il 30/1/2015 anche al presente anno 2018, prorogando di un ulteriore anno la sua efficacia.

4. Le parti convengono altresì che, nel caso di modifiche alle disposizioni di legge o di contratto collettivo nazionale, che intervengano nel corso dell'anno e che abbiano implicazioni sui contenuti del presente accordo, procederanno ad eventuali sue integrazioni o modifiche.

4

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti condividono l'esigenza di verificare l'attivazione di tutti i possibili, ulteriori canali di finanziamento del Fondo per i trattamenti accessori di ente, nell'ambito delle vigenti previsioni di legge e contrattuali, ivi compresi i piani di razionalizzazione di cui all'art. 16, commi 4 e 5, del d.l. 98/2011, e di assumere tutte le più opportune iniziative atte a consentire, nel triennio 2019-2021, lo stanziamento di ulteriori risorse.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Le parti si danno reciprocamente atto che nel nuovo contratto integrativo Aran relativo al triennio contrattuale 2019-2021 dovrà essere affrontata anche la materia dei criteri per la definizione delle procedure delle progressioni economiche, al fine di consentire, nel prossimo triennio contrattuale, una coerente attivazione dell'istituto, in linea con le disposizioni nazionali.

